



I.C. C. SALUTATI



A. CAVALCANTI



Piazza A. Moro, 1 51011 Buggiano (PT) Centralino: (+39) 0572 32018

Email: ptic81900g@istruzione.it PEC: ptic81900g@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 81003470473 Codice meccanografico: PTIC81900G

Codice Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): ISTSC_81900G

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il Regolamento di Istituto, di cui il presente è parte integrante;
- Viste le “Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (MIM, 2025);
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- Visti i riferimenti del Regolamento europeo sull'IA (AI Act) e le sue previsioni per il settore istruzione;
- Considerata la necessità di disciplinare l'uso dell'IA nella Scuola Primaria e nella Secondaria di I grado;

ADOTTA

il seguente regolamento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale con Delibera n. 10 a. s. 2025-26 dell'11/02/2026

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito

1. Il presente Regolamento disciplina l'introduzione e l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, nel rispetto dei principi etici, tecnici e normativi vigenti.
2. Le finalità che intende perseguire il presente regolamento sono:
 - a. migliorare l'apprendimento e la personalizzazione didattica;
 - b. promuovere inclusione e accessibilità;
 - c. ottimizzare i processi organizzativi.

3. Il seguente regolamento: si applica a attività didattiche, educative e organizzative in cui siano impiegati strumenti o servizi di IA (tutor adattivi, generatori di contenuti, chatbot, sistemi di analisi).

Art. 2 – Principi

1. Il regolamento si ispira ai seguenti principi:
 - a. centralità della persona
 - b. supervisione umana;
 - c. equità e non discriminazione;
 - d. trasparenza e spiegabilità;
 - e. sicurezza e qualità;
 - f. tutela dei dati;
 - g. sostenibilità.
2. In virtù del principio della trasparenza deve essere dichiarato esplicitamente ogni uso dell'IA.

Art. 3 – Ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio di Istituto adotta il regolamento fissando principi, criteri e regole per l'utilizzo della IA all'interno dell'Istituto dai suoi dipendenti e da studenti e alunni.
2. Il Dirigente scolastico governa l'applicazione del regolamento dell'IA, definendo ruoli e supervisionando la conformità al presente regolamento e alla normativa di riferimento.
3. È istituito un referente d'Istituto con compiti di supporto, formazione e monitoraggio.
4. Il DPO è coinvolto sin dalla progettazione per DPIA/FRIA, informative e gestione dei diritti.
5. Il personale e gli alunni utilizzano l'IA nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 4 – Classificazione dei rischi e pratiche vietate dall'Istituto

1. La Scuola classifica i sistemi in alto rischio, rischio limitato e minimo, applicando obblighi proporzionati.
2. Sono vietati: social scoring; rilevazione delle emozioni in ambito scolastico (salvo fini di sicurezza o sanitari); categorizzazione biometrica di dati sensibili; sorveglianza automatizzata durante le prove.

Art. 5 – Procedura per l’adozione di strumenti di IA

1. Per l’adozione di strumenti di IA all’interno di procedure strutturali dell’Istituto si definisce il seguente ciclo in cinque fasi:
 - a. Definizione (analisi contesto, casi d’uso, coinvolgimento stakeholder);
 - b. Pianificazione (piano progetto, rischi, formazione, comunicazione);
 - c. Adozione (pilota, configurazioni sicure);
 - d. Monitoraggio (output, segnalazioni, riesame rischi);
 - e. Conclusione (valutazione esiti e rendicontazione).
2. Il ciclo non si applica all’utilizzo dell’IA da parte di singoli elementi dell’Istituto.

Art. 6 – Selezione fornitori e requisiti tecnici

1. L’Istituto utilizza come modello linguistico di grandi dimensioni (L.L.M.) istituzionale il programma M365 Copilot inserito nella piattaforma Office 365 utilizzata dal M.I.M.
2. L’utilizzo di M365 Copilot deve avvenire previo accesso al proprio account in modo da garantire la riservatezza e contemporaneamente l’individuazione in caso di violazioni della legge (attività di cyberbullismo).
3. I criteri generali per soluzioni alternative qualificate e trasparenti sono:
 - a. verifica di sicurezza (es. ISO/IEC 27001),
 - b. tracciabilità,
 - c. verifica della correttezza (auditabilità),
 - d. limitazione del riutilizzo dei dati.

- e. minimizzazione di utilizzo dei dati,
- f. ambienti controllati,
- g. disattivazione cronologie ove possibile.

Art. 7 – Protezione dei dati personali

1. Il Titolare dei dati (il dirigente scolastico) assicura la conformità al GDPR. Curando insieme al D.P.O. (Responsabile esterno della protezione dati) informative chiare e comprensibili, anche ai minori. Inoltre, cura la gestione del registro dei trattamenti e data breach secondo normativa.
2. Tutto il personale scolastico e chiunque sia inserito nella banca dati dell'Istituto ha diritto a non partecipare all'uso dei dati personali per addestramento dei modelli.

Art. 8 – Uso didattico consentito e vietato nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I grado da parte dei docenti

1. In ottemperanza ai principi della centralità della persona, della supervisione umana, della equità e della non discriminazione, per i docenti non è consentito utilizzare l'IA:
 - a. in sostituzione dell'insegnamento (utilizzo di avatar, o lezioni preconfezionate);
 - b. come strumento valutativo automatizzato;
 - c. in qualsiasi modo che pregiudichi la personalizzazione della didattica e della valutazione;
 - d. per far svolgere attività didattiche agli alunni senza supervisione e senza aver definito i limiti di utilizzo;
 - e. per produrre qualsiasi documento inserendo qualsiasi dato personale all'interno del prompt.
2. Ai docenti è consentito utilizzare l'IA come supporto e affiancamento nella:
 - a. pianificazione delle attività didattiche;

- b. stesura della progettazione e programmazione didattica disciplinare e di classe;
- c. preparazione delle lezioni;
- d. preparazione delle verifiche;
- e. nella formazione professionale;
- f. nella generazione di documenti dipartimentali o di Istituto da sottoporre al Collegio dei docenti;

Art. 9 – Uso didattico consentito e vietato nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I grado da parte di alunni e studenti

1. In ottemperanza ai principi della centralità della persona e della trasparenza e per garantire percorsi formativi adeguati alunni e studenti non possono utilizzare l'IA per nessuna attività didattica senza il consenso esplicito e dettagliato del docente. In particolare, non è possibile utilizzare l'IA:
 - a. per svolgere i compiti a casa;
 - b. durante le attività di valutazione (compiti in classe, compiti di realtà).
2. In ottemperanza ai principi della trasparenza e spiegabilità alunni e studenti sono obbligati a dichiarare esplicitamente quando hanno utilizzato l'IA nello svolgimento delle attività didattiche. Il docente valuta se questo uso ha conseguenze sulla valutazione dell'attività.
3. Nella scuola primaria gli alunni possono utilizzare l'IA in attività guidate e supervisione costante del docente e per focus sull'alfabetizzazione digitale; nella scuola Secondaria di I grado gli studenti possono utilizzare l'IA per creare mappe concettuali, quiz autovalutativi, feedback formativi e verifica delle fonti.
4. Alunni e studenti hanno il divieto di produrre qualsiasi documento inserendo qualsiasi dato personale all'interno del prompt.

Art. 10 – Uso consentito e vietato dall'amministrazione

1. L'amministrazione, ovvero il dirigente scolastico e gli uffici amministrativi:
 - a. deve fornire una comunicazione chiara alle famiglie e alla comunità scolastica su ogni utilizzo dell'IA in ambito organizzativo; specificatamente nella gestione, monitoraggio e trattamento dei dati.
 - b. deve dichiarare se i propri documenti sono stati prodotti con il supporto dell'IA.
 - c. hanno il divieto di produrre qualsiasi documento inserendo qualsiasi dato personale all'interno del prompt.

Art. 11 – Formazione e comunicazione

1. La formazione sull'IA entra di diritto nel Piano di formazione annuale per docenti e A.T.A.; si possono prevedere progetti adeguati all'età per gli studenti con la partecipazione di esperti esterni.

Art. 12 – Entrata in vigore e revisione

1. Il Regolamento entra in vigore dalla delibera del Consiglio di Istituto ed è soggetto a revisione annuale o straordinaria in caso di aggiornamenti normativi/tecnici.